



**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



Disciplina Sportiva  
Associata al **Coni**

# **REGOLAMENTO**

## **ARBITRI E DIRETTORI DI GARA**

A cura della C.F.U.G.

### **Art. 1 – COMMISSIONE FEDERALE UFFICIALI di GARA (C.F.U.G.)**

La Commissione federale Ufficiali di gara (C.F.U.G.) viene nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, indicato dal Consiglio Federale, e da 4 (quattro) componenti, indicati dai Responsabili Nazionali delle quattro Sezioni tecniche.

I compiti e le competenze della C.F.U.G. sono disciplinati dal presente regolamento di settore.

La C.F.U.G. regola, promuove ed organizza l'attività degli Arbitri-Giudici della F.I.Bi.S.

### **Art. 2 – Compiti della C.F.U.G.**

La Commissione Federale Ufficiali di gara, direttamente o tramite il Proprio rappresentante di sezione:

- a)** formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento del Regolamento Tecnico e delle norme regolamentari riguardanti la categoria;
- b)** vigila sul funzionamento tecnico della classe arbitrale e propone iniziative tendenti al miglioramento;
- c)** promuove, d'intesa con il Consiglio Federale, con i Comitati Regionali e con i Rappresentanti Regionali, l'effettuazione dei Corsi per Aspiranti Arbitri -Direttori di gara;
- d)** provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale e internazionale;
- e)** formula le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché all'eventuale revisione delle stesse;
- f)** attua le proposte scaturite dalle Assemblee Nazionali e Regionali della Categoria, dopo il preventivo assenso del Consiglio Federale.
- g)** Nomina i Responsabili Regionali (o di zona) di categoria.
- h)** Nomina o revoca i Direttori di gara e gli Arbitri nazionali.

### **Art. 3 – Rappresentante Regionale di categoria**

Il Rappresentante Regionale (o di zona) di categoria, presiede il Gruppo Arbitri e Direttori di gara del proprio territorio, composto dai tesserati alla categoria, ed assolve i seguenti compiti:

- a)** promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri – Direttori di gara, mediante riunioni tecniche, da svolgersi periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, con comunicazioni alla C.F.U.G., al quale devono essere trasmessi i verbali e gli elenchi dei partecipanti;
- b)** redige ed invia alla C.F.U.G., entro il 20 gennaio di ogni anno, le note caratteristiche degli Arbitri e/o Direttori di gara ed il resoconto dell'attività svolta;
- c)** partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
- d)** predispone il programma dell'attività annuale;
- e)** di concerto con il Comitato di appartenenza, organizza la partecipazione ai Corsi per Aspiranti Arbitri;
- f)** designa, di norma, gli Arbitri e/o Direttori di gara per gli incontri che si svolgono nell'ambito del proprio Comitato o zona;
- g)** segnala alla C.F.U.G. le violazioni al Regolamento Tecnico ed al presente, commesse dagli Arbitri e/o Direttori di gara, informandone contestualmente gli interessati;
- h)** conserva presso il Comitato Regionale le schede personali degli Arbitri e/o Direttori di gara sulle quali sono annotati i servizi effettuati;
- i)** segnala tempestivamente alla C.F.U.G. l'indisponibilità degli Arbitri e/o Direttori di gara;
- l)** propone al C.F.U.G. la cancellazione di quegli Arbitri e/o Direttori di gara non ritenuti idonei all'attività;
- m)** nomina, dove possibile, i Responsabili Arbitri Provinciali di categoria, in collaborazione con il Comitato Provinciale;
- n)** partecipa, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento predisposti dalla C.F.U.G..

### **Art. 4 – Qualifiche**

I tesserati al Settore sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a)** Aspiranti arbitri;

- b)** Arbitri Provinciali;
- c)** Arbitri Nazionali;
- d)** Arbitri Internazionali;
- e)** Direttori di gara Nazionali;
- f)** Benemeriti a Honorem.

L'attività di Arbitro e/o Direttore di gara cessa automaticamente al compimento del 65° anno di età, ad eccezione della categoria "Benemeriti" e salvo deroghe concesse dalla C.F.U.G. (autorizzate dal Consiglio Federale).

#### **Art. 5 – Tesseramento**

Gli Arbitri e/o Direttori di gara possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla F.I.Bi.S. per l'anno in corso.

Il tesseramento di categoria deve completarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali disattese a quanto previsto dovranno essere giustificate dal Rappresentante Regionale alla C.F.U.G., che ne trarrà le debite conclusioni.

L'Arbitro e/o Direttore di gara che non rinnova il tesseramento alla F.I.Bi.S. per un anno, è escluso dai ruoli.

In caso di diniego di tesseramento da parte del Rappresentante Regionale, che deve essere sempre motivato e comunicato alla C.F.U.G. ed all'interessato, è ammesso ricorso alla C.F.U.G. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione.

Il possesso della tessera per l'anno in corso dà diritto agli Arbitri e/o Giudici all'ingresso alle riunioni biliardistiche, come da disposizioni emanate, al riguardo, dalla F.I.Bi.S..

Tale diritto è precluso agli Arbitri e/o Giudici colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, durante il periodo della sospensione.

#### **Art. 6 – Corsi per Arbitro provinciale**

Direttamente o su richiesta della C.F.U.G. o del Comitato Regionale, i Rappresentanti Regionali di categoria promuovono, d'intesa con i Comitati Regionali o Provinciali, Corsi per Aspiranti Arbitri, con norme, modalità e prove di esame (scritte, orali e pratiche) precisate dalla CFUG.

Il Rappresentante Regionale nomina i preposti alle varie materie di insegnamento.

Sono materie dei corsi:

- Regolamento di gioco;
- Regolamento Settore Arbitri e Direttori di gara;
- Regolamento Organico;
- Statuto Federale;
- Tecnica e tattica del biliardo;
- Pratica arbitrale;
- Casistica;
- 5 lezioni di esercitazioni pratiche.

I docenti del corso devono essere:

- Il Responsabile Regionale di categoria e/o suo delegato iscritto negli elenchi di Arbitri Nazionali o Direttori di gara nazionali;
- 1 Direttore di gara nazionale o Arbitro Nazionale;
- 1 Arbitro nazionale.

Possono essere ammessi ai Corsi Aspiranti Arbitri i cittadini italiani che, all'atto del bando:

- abbiano compiuto i diciotto e non superato i 65 anni;
- non abbiano riportato condanne per delitti dolosi;
- siano in possesso di cultura adeguata.

Nel caso di particolari esigenze o difficoltà la C.F.U.G., su proposta del Rappresentante Regionale, può autorizzare che gli Aspiranti, per ottenere la nomina, siano senz'altro sottoposti ad un rigoroso esame teorico-pratico da parte dell'apposita Commissione d'esame, oppure si presentino agli esami di altro corso.

La Commissione d'esame si compone di:

- il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;

- Il Responsabile Regionale di categoria e/o suo delegato iscritto negli elenchi di Arbitri Nazionali o Direttori di gara nazionali;
- 1 Direttore di gara nazionale o Arbitro Nazionale;
- 1 Arbitro nazionale.

L'esito degli esami è sottoposto a ratifica del C.F.U.G..

Su iniziativa del C.F.U.G. possono essere organizzati corsi per Aspiranti Arbitri e/o Direttori di gara a livello nazionale, per i quali la F.I.B.I.S. provvede a promulgare specifici bandi, con nomina e gestione diretta dei docenti e della commissione d'esame.

## **Art. 7 – Inquadramenti**

**1 – Aspirante** – Si diventa Arbitro Aspirante con la presentazione della domanda d'iscrizione all'esame.

**2 - Arbitri provinciali** – Si diventa Arbitro provinciale con l'esito positivo dell'esame che chiude il corso di cui all'art. 6.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato deve sottoporsi a nuovo esame; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, viene dimesso dai ruoli di Aspirante arbitro.

**3 - Nazionali** – Sono suddivisi in due livelli:

- Direttori di gara Nazionali;
- Arbitri Nazionali;

Gli Arbitri Nazionali sono gestiti, giudicati ed inquadrati dal Responsabile di Sezione della C.F.U.G. in sintonia agli esiti della loro attività.

Gli Arbitri Nazionali sono per definizione anche Direttori di gara Regionali e provinciali.

Dopo due anni di appartenenza alla qualifica «Arbitro Nazionale» può transitare alla qualifica di «Direttore di gara Nazionale» sulla base di consolidate prestazioni positive, su proposta del Rappresentante Regionale di categoria, con allegata documentazione e curriculum direzioni gara regionali effettuate, con decisione definitiva assoggettata al parere favorevole della C.F.U.G..

La C.F.U.G. provvede annualmente alla revisione degli inquadramenti, dando comunicazione dei movimenti agli interessati e ai loro Rappresentanti Regionali.

Gli Arbitri Nazionali e Direttori di gara Nazionali devono partecipare ai corsi indetti dalla C.F.U.G. In caso contrario, possono, a giudizio della C.F.U.G., essere inquadrati nella categoria degli Arbitri provinciali

#### **Art. 8 – Candidati alle Liste Internazionali**

La proposta dei nominativi da inserire nella qualifica viene fatta dalla C.F.U.G.

#### **Art. 9 – Arbitri Internazionali**

Appartengono alla qualifica «Internazionali» gli Arbitri inseriti nelle liste delle Organizzazioni Europee e Mondiali, dilettantistiche e professionistiche, riconosciute dalla F.I.B.I.S..

Gli Arbitri Internazionali mantengono tale qualifica anche dopo la cancellazione dalle relative liste.

La C.F.U.G. propone al Consiglio Federale, per l'inserimento nelle liste, Arbitri-Giudici di provata capacità appartenenti alla qualifica di Arbitri Nazionali o Direttori di gara Nazionali.

#### **Art. 10 – Arbitri Benemeriti ad Honorem**

Possono essere inseriti nella categoria «Benemeriti ad Honorem» gli Arbitri che abbiano maturato diciotto anni di attività nella categoria e che abbiano rivestito la qualifica di «Internazionale» o di «Nazionale».

Su indicazione della C.F.U.G. possono svolgere mansioni di Osservatore, purché tesserati.

#### **Art. 11 – Criteri di designazione**

Salvo eccezioni indicate dalla C.F.U.G., i criteri di designazione degli Arbitri e/o Direttori di gara sono i seguenti:

**Aspiranti:** incontri di gare provinciali o sociali.

**Arbitri Provinciali:** incontri fra atleti che si svolgono nel proprio territorio di appartenenza (Regione o zona), senza alcuna eccezione e incontri professionistici non di Campionato italiano o di particolare importanza.

**Arbitri Nazionali:** tutti gli incontri che si svolgono sul territorio nazionale, esclusi quelli internazionali. Direzioni di gara Regionali o Provinciali.

**Direttori di gara Nazionali:** Tutte le direzioni di gara e gli arbitraggi.

**Internazionali:** tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Eccezion fatta per le designazioni della C.F.U.G., gli Arbitri non possono essere designati per incontri che si svolgono fuori dell'ambito del Comitato Regionale di appartenenza, senza la preventiva autorizzazione del del Responsabile di sezione della C.F.U.G., da richiedersi tramite il Rappresentante Regionale di categoria.

In caso di assoluta necessità l'autorizzazione può essere concessa dal Rappresentante Regionale di categoria, con l'obbligo di contestuale comunicazione alla C.F.U.G..

Nessun Arbitro o Direttore di Gara può essere designato a compiti di rappresentanza o di docenza senza la preventiva autorizzazione del responsabile di Sezione della C.F.U.G..

Compete direttamente al Responsabile di Sezione della C.F.U.G. la designazione per incontri di Campionato Italiano (dilettanti e professionisti) o di Tornei Nazionali o incontri di particolare importanza, attingendo, in caso di necessità, a tutte le categorie arbitrali.

## **Art. 12 – Obblighi e doveri**

1 - Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli Arbitri e/o Direttori di gara hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, a meno che sussistano ragioni di legittimo impedimento.

Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia, devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio.

Qualora l'Arbitro e/o Direttore di gara riceva, dopo quella del suo Rappresentante una designazione da parte della C.F.U.G., deve dare la precedenza a quest'ultima, avvisando tempestivamente il Responsabile Regionale di categoria.

Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari comprovate, la malattia accertata, la designazione da parte di Organo superiore.

Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o Direttore di gara rifiuta ripetutamente di assolvere l'incarico ricevuto, oppure, avendolo accettato non si presenta sul luogo della manifestazione all'ora fissata, incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 14.

Nelle Sue funzioni, il Direttore di gara è assoggettato ai seguenti doveri:

- Presiedere e coordinare i sorteggi degli atleti in gara;
- Preparare il materiale necessario allo svolgimento della manifestazione
- Predisporre il verbale di gara e consegnarlo all'Organo competente che ha rilasciato il nulla osta per la manifestazione (Comitato Regionale o Provinciale o Sezione)
- Designare gli arbitri per i diversi incontri
- Intervenire, su richiesta dell'arbitro, in eventuali contestazioni verificatesi su un biliardo.
- Garantire, in qualità di rappresentante della Federazione, il corretto svolgimento della manifestazione.

La mansione di Direttore di gara è incompatibile con le funzioni di giocatore nella stessa competizione.

**2 -** L'Arbitro e/o Direttore di gara deve tenere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle funzioni sia nella vita.

Deve astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d'informazione, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Deve altresì astenersi dal commentare l'andamento di un incontro o l'operato di tesserati alla F.I.B.I.S..

Deve sempre partecipare alle riunioni del proprio Gruppo Regionale o di zona.

L'inosservanza di quanto detto comporta l'adozione di sanzioni e di adeguati provvedimenti da parte della C.F.U.G., come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

**3 -** E' fatto divieto agli appartenenti alla categoria Arbitri di svolgere attività di organizzatore, atleta nella stessa manifestazione.

### **Art. 13 – Osservatori**

Per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli Arbitri e/o Giudici la C.F.U.G. si avvale, oltre che dei Componenti il Comitato Esecutivo, di osservatori scelti fra gli appartenenti alla qualifica anche di «Benemeriti».

Ad incarico espletato gli stessi devono far pervenire alla C.F.U.G. dettagliata relazione.

## **Art. 14 – Sanzioni**

Per infrazioni di natura tecnica la C.F.U.G., direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale di categoria, previa contestazione all'interessato degli addebiti specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni:

a - richiamo scritto;

b - censura;

c - sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

d - proposta al Consiglio Federale del non rinnovo del tesseramento, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.

Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi della lealtà e della correttezza sportiva, rilevabili dai referti di gara, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono giudicate dalla Corte Federale di Appello su iniziativa del Consiglio Federale.

## **Art. 15 – Divisa**

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri e/o Giudici consiste in:

- camicia bianca;
- distintivo federale posto sul torace a sinistra;
- cravatta a farfalla nera o blu;
- pantaloni, giacca e calzini neri (possibilmente completo "smoking");
- scarpe nere.

Nelle manifestazioni periferiche, di carattere provinciale o regionale, è consentito in via subordinata, l'arbitraggio senza la giacca, con l'uso del gilet, possibilmente in tinta unita scura.

## **Art. 16 – Richieste di congedo e cambi di residenza**

Su richiesta dell'interessato, per motivi professionali, familiari, di salute o di studio, il Rappresentante Regionale di categoria può concedere esonero per la durata non superiore a sei mesi, dandone contestuale comunicazione al Responsabile di sezione della C.F.U.G..

Per un esonero di durata superiore, il Rappresentante Regionale di categoria esprime il proprio parere sulla domanda, inoltrandola alla C.F.U.G. perché la conceda.

Il servizio militare di leva comporta di massima l'esonero, salvo particolari autorizzazioni degli organi militari competenti.

L'esonero, tranne per il servizio militare di leva, non può essere superiore ad un anno.

Il cambio di residenza o di domicilio nell'ambito della stessa regione, comporta l'immediata comunicazione al Rappresentante Regionale di categoria ed al Responsabile di sezione della C.F.U.G..

Il trasferimento della residenza in regione diversa comporta l'immediata comunicazione ai due Rappresentanti Regionali di categoria interessati ed al Responsabile di sezione della C.F.U.G., che concede il nullaosta per la presa in carico nell'ambito del nuovo Comitato Regionale o di zona.